

Cassazione Civile Sezione I sentenza del 25/07/2016 n.15343

E' compatibile con l'ordine pubblico interno il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, dunque, senza la contestuale presenza dei nubendi.

La Cassazione ha confermato l'assunto della giurisprudenza di merito ritenendo illegittimo il rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile Italiano di trascrivere il matrimonio celebrato senza la presenza fisica dei nubendi e grazie all'ausilio di Internet.

La Corte ha ritenuto la non contrarietà all'ordine pubblico affermando che la forma, valida nello Stato di celebrazione – Pakistan- deve essere considerata valida nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 28 della legge 218/ 1995; e che la genuinità dell'espressione del consenso è comunque garantita dal riconoscimento della validità dell'atto ai sensi delle norme del luogo di celebrazione.

E' stato, inoltre, rilevato che la forma matrimoniale dell'art. 107 c.c. non è considerata inderogabile dal legislatore italiano, che ammette la celebrazione "inter absentes" (art. 111 c.c.), come già confermato in relazione al caso di matrimonio celebrato in forma telefonica in presenza di testimoni(Cass. N. 20559 del 2006).

[matrimonio telematico.pdf](#)